

interpretare nel senso più largo l'art.62, per quanto concerne l'ammontare del mutuo, ne deriverebbe, come logica conseguenza, la stessa interpretazione per l'art.64.

In tal caso poichè resterebbe al Consiglio pronunciarsi sulla idoneità della suddetta garanzia supplementare, è opportuno tenere presente che lo stesso art.64 del T.U.al 2° cpv.aggiunge: "Sull'importo della ritenuta per delegazione rilasciata per pagamento del prezzo...non può prevalere altra successiva cessione, nè sono ammissibili pignoramenti o sequestri".

Per quanto, pertanto, concerne i limiti della somma da mutuare è da concludere che l'80% del valore di perizia può essere consentito ove il Comitato e il Consiglio ritengano che debbasi risolvere favorevolmente per la Cooperativa il dubbio prospettato sulla interpretazione dell'art.62 (e quindi dell'art.64) per ciò che riguarda la distinzione "acquisto di casa costruita" e di "nuova costruzione", e sempre che il Comitato e il Consiglio stessi ritengano idonea la garanzia supplementare costituita dalla delega sullo stipendio.

Per quanto infine concerne il frazionamento del mutuo, si osserva che, pur ammesso che l'obbligo solidale dei soci fino al completo ammortamento sarebbe senz'altro da preferirsi, lo stesso T.U. all'art. 16 del Capo 5°, riflettente gli enti mutuatari, fra gli enti e le persone ammesse a contrarre mutui per costruire od acquistare case popolari od economiche, comprende esplicitamente i soci delle Cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche. In altri termini è prevista ed ammessa la concessione di mutui ai singoli soci, ciò che equivale al consentire il frazionamento, fra i soci assegnatari, del mutuo complessivo concesso alla Cooperativa per l'acquisto dello stabile comprensivo degli alloggi assegnati poi ai singoli soci.

Sarebbe tuttavia opportuno a maggior garanzia dell'Istituto, convenire in contratto che il frazionamento sarà consentito dopo un certo periodo di ammortamento (cinque o almeno tre anni).